

DETERMINAZIONE DSAI/77/2017/COM

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Il giorno 22 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle

- disposizioni “in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas” (di seguito: TIUF);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
 - la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 390/2017/E/com (di seguito: deliberazione 390/2017/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2010, VIS 49/10 (di seguito: deliberazione VIS 49/10);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
 - la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 695/2016/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
 - l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A (di seguito: deliberazione 21/2017/A);
 - la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11, di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha attribuito all'Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l'adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori (di seguito: obblighi di separazione funzionale);
- con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo TIUF, a partire dall'1 gennaio 2016, l'Autorità, ha dettato una nuova disciplina degli obblighi di separazione funzionale, precedentemente regolata dal TIU;
- ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del TIUF i suddetti obblighi si applicano alle imprese verticalmente integrate di diritto italiano o estero che operano sul territorio italiano, in una o più tra le seguenti attività: a) distribuzione dell'energia elettrica; b) stoccaggio del gas naturale; c) rigassificazione del gas naturale liquefatto; d) trasporto regionale del gas naturale; e) distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 23, primo comma, del TIUF ha posto, tra l'altro, in capo alle predette imprese di cui al citato articolo 4, primo comma del medesimo TIUF, l'obbligo di fornire all'Autorità le "Informazioni di stato" di cui all'art. 1 del TIUF e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto;
- ai sensi dell'articolo 24 del TIUF, fatta salva la possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal TIUF ai sensi dell'articolo 23 del medesimo TIUF.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la determinazione 4/2017, il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità ha avviato la nuova raccolta telematica delle "Informazioni di stato", fissando il 9 maggio 2017 come termine entro il quale le imprese esercenti almeno una delle attività di cui all'articolo 4, primo comma, del TIUF avrebbero dovuto provvedere al primo invio delle informazioni stesse, fermo restando il rispetto del termine previsto dall'articolo 23, primo comma, del TIUF per i successivi aggiornamenti delle stesse;
- alcune imprese esercenti almeno una delle attività prese in considerazione dal TIUF, tra cui Metanprogetti S.r.l. (di seguito: Metanprogetti o società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio delle "Informazioni di stato", previsto dal citato articolo 23 del TIUF, entro il termine previsto dalla determinazione 4/2017;
- pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 390/2017/E/com, ha intimato le società inadempienti, tra cui la stessa Metanprogetti, di adempiere al citato obbligo entro e non oltre 8 (otto) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento di intimazione;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 390/2017/E/com è spirato senza che Metanprogetti abbia provveduto ad inviare le "Informazioni di stato" richieste.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del

procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Metanprogetti;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente*, per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non si riscontano circostanze rilevanti;

- con riferimento alla *personalità dell'agente* si rileva che la società è stata sanzionata, con deliberazione VIS 49/10, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile si rileva che la società ha conseguito, per l'anno 2015, un fatturato pari a euro 5.571.145.
- fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, comma 1 e 24 del TIUF, gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 18.000 (diciottomila).

RITENUTO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione della condotta contestata ancora in essere, mediante l'adempimento del citato obbligo di invio delle "Informazioni di stato" richieste, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Metanprogetti S.r.l., per l'accertamento della mancata ottemperanza agli obblighi informativi di cui in motivazione e per l'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 18.000 (diciottomila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio

- di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che, previo invio delle “Informazioni di stato” ai sensi dell’art. 23, comma 1 del TIUF secondo le modalità previste dalla determinazione 4/2017 e dalla deliberazione 390/2017/E/com, il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini, ai sensi dell’art. 5, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. i) e dell’art. 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 695/2016/A, del punto 1.6 dell’Allegato B alla deliberazione 21/2017/A e del punto 4 della deliberazione 658/2016/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a Metanprogetti S.r.l. (Partita Iva 01311630055) mediante PEC all’indirizzo metanprogettisrl@pec.metanprogetti.eu e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

22 novembre 2017

Il Direttore
avv. Michele Passaro